



Comune di Fagnano Olona

Provincia di Varese

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI  
TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI  
SU SUOLO PUBBLICO**



### **Art. 1 - AUTORIZZAZIONI**

1. Qualsiasi manomissione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici in seguito a richiesta scritta presentata dall'interessato e previa presentazione di cauzione a garanzia del ripristino dei luoghi nella misura quantificata dall'Ufficio predetto, in base ai criteri fissati nel presente Regolamento.  
Unitamente alla richiesta d'autorizzazione dovrà essere prodotto progetto dell'intervento debitamente quotato, riportante planimetria dell'area interessata, sezioni di scavo, particolari costruttivi.  
L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che una Impresa, regolarmente abilitata per l'esecuzione dei lavori in oggetto, avrà firmato gli elaborati di progetto allegati alla richiesta.  
L'autorizzazione è titolo per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per quanto è strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, fermo restando il pagamento della relativa tassa.  
Le richieste di manomissione dovranno pervenire almeno quindici giorni prima della data di comunicazione dell'inizio dei lavori, fatti salvi gli interventi d'emergenza (riparazioni guasti).
3. Per tutti gli interventi di una certa entità, ed in particolare per la posa di nuove tubazioni o cavi nonché per la realizzazione di manufatti, alla richiesta d'autorizzazione dovrà essere allegato lo schema degli impianti dei servizi presenti nel sottosuolo individuati a seguito di un'indagine precedentemente esperita con tutti gli altri Enti o Società che gestiscono gli stessi.
4. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario interrompere il traffico, anche solo temporaneamente, in un tratto stradale, dovrà essere richiesta l'ordinanza di chiusura della strada almeno sette giorni prima della data d'esecuzione dei lavori. Tale ordinanza dovrà essere sempre tenuta sul luogo dei lavori ed esibita, su richiesta, a funzionari o personale incaricato dal Comune di Fagnano Olona.
5. L'autorizzazione avrà validità di mesi sei dalla data del rilascio.

### **Art. 2 - VERSAMENTO DELLA CAUZIONE**

La cauzione dovrà avere un importo determinato nei modi stabiliti nel successivo art. 3 e dalla allegata tabella dei costi e potrà essere costituita alternativamente:



- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale;
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il cui contratto preveda almeno le seguenti clausole:
  1. durata della garanzia a favore del Comune di Fagnano Olona di almeno dodici mesi;
  2. espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Fagnano Olona.

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA CAUZIONE MODALITÀ DI MISURAZIONE**

1. Per ottenere il permesso di manomissione, i richiedenti sono tenuti a versare al Comune di Fagnano Olona una cauzione o una polizza fidejussoria a garanzia della perfetta esecuzione dei ripristini del suolo pubblico.
2. L'importo della cauzione sarà calcolato a misura nelle modalità successivamente citate ed in conformità all'allegata tabella dei costi, stabiliti sulla base dei prezzi di mercato per le varie pavimentazioni manomesse, maggiorati in relazione all'estensione degli interventi, della parziale copertura delle spese generali che il Comune dovrà sostenere e dell'I.V.A. che graverà sui lavori in caso di esecuzione d'ufficio. Gli stessi prezzi saranno successivamente adeguati annualmente secondo gli indici ISTAT riferiti al secondo mese antecedente quello d'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per gli Enti e le Società che gestiscono i servizi, solo per interventi di piccola entità, è ammesso il pagamento di una cauzione o polizza fidejussoria annuale calcolata sulla base di **euro 350** per intervento moltiplicata per l'arrotondamento alla decina del numero medio degli interventi stessi effettuati nei due anni solari precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento e per un minimo di 10 interventi.

#### **METODO DI MISURAZIONE:**

##### **a) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.**

La cauzione, in presenza di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sarà calcolata per una superficie forfetaria determinata moltiplicando la lunghezza reale per una larghezza pari al doppio della larghezza dello scavo, larghezza minima m 1,00.

Nel caso in cui la larghezza dello scavo superi la semisede stradale sarà conteggiata la larghezza totale della carreggiata.



Nel caso in cui il manto d'usura della strada manomessa sia stato eseguito da non più di tre anni, calcolato con le modalità di cui sopra, la cauzione sarà moltiplicata per 2 (due) volte.

**b) PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E SPECIALI.**

Nel caso di scavi effettuati su sedi stradali pavimentate in pietra o simili, la superficie sarà calcolata maggiorando del 50% quella effettivamente manomessa. Per pavimentazioni speciali e/o decorative la cauzione sarà preventivamente concordata di volta in volta con il Servizio Lavori Pubblici.

**c) MARCIAPIEDI**

In presenza di marciapiedi, nella cauzione saranno conteggiate le cordonature manomesse sulla base della lunghezza reale aumentata del 10%.

Nel caso in cui i cordoli da sostituire o da riposare superino in lunghezza il 50% della lunghezza del tratto interessato dai lavori sarà calcolata l'intera lunghezza di detto tratto.

Per i cordoli in cemento manomessi sarà calcolata la sostituzione mentre per i cordoli in granito sarà calcolata solo la riposa in opera.

Nella cauzione sarà prevista l'intera superficie della pavimentazione del tratto dei marciapiedi manomessi, sia per il sottofondo sia lo strato superficiale, indipendentemente dalla larghezza dello scavo effettuato.

**d) OPERE ACCESSORIE**

Nel caso in cui la manomissione del suolo pubblico rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di opere aggiuntive ed accessorie, come la sostituzione dei chiusini, pozzetti, pali di segnaletica ecc...difficilmente valutabili a misura, sarà addebitata al Titolare dell'autorizzazione la spesa effettivamente sostenuta aumentata del 10%.

**Art. 4 - ESECUZIONE DEGLI SCAVI**

1. Ottenuta l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per la posa dei vari servizi, gli Enti, le ditte o i privati interessati si dovranno attenere alle seguenti norme:
  - a) Almeno 48 ore prima di iniziare i lavori dovrà essere data comunicazione, con fax o telegramma, al Servizio Lavori Pubblici, precisando il giorno esatto in cui inizieranno i lavori e, nel caso di scavi che interessino longitudinalmente una o più vie, segnalando anche il punto d'inizio dello scavo stesso.
  - b) il manto stradale dovrà essere precedentemente tagliato esclusivamente con disco da taglio, solo dopo il taglio si potrà procedere allo scavo con escavatore meccanico se autorizzato lo scavo a macchina; in caso contrario, il lavoro dovrà essere



eseguito completamente a mano, sempre previo il taglio dell'asfalto come sopra indicato.

Nel caso di pavimentazioni in pietra o simili, occorre prima di tutto procedere allo smontaggio della pavimentazione, avendo cura di recuperare gli elementi costitutivi che dovranno essere accatastati e numerati nei pressi del cantiere, in modo tale che non siano d'intralcio al transito pedonale e veicolare.

c) in fase di rinterro sarà vietato utilizzare residui di muratura e asfalti; il materiale scavato dovrà essere rimosso a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori. A posa avvenuta il rinterro dovrà essere eseguito con materiale inerte ed asciutto. La qualità di tale materiale potrà essere verificata in qualsiasi momento da parte del Servizio Comunale Lavori Pubblici.

d) durante l'esecuzione degli scavi si dovrà avere la massima cura di non interrompere o, in ogni caso, di non manomettere i condotti, le tubazioni, i cavi ed i manufatti in genere ubicati sotto la sede stradale. A tale scopo, come previsto dalle disposizioni in atto si dovranno esperire tutte le indagini di coordinamento con gli altri Enti o Società gestori dei servizi.

Nel caso, comunque, di rottura di cavi o tubazioni si dovrà dare immediata informazione ai proprietari o gestori degli stessi e contemporaneamente al Servizio Lavori Pubblici.

Le riparazioni, da eseguirsi su direttiva e prescrizioni dei soggetti proprietari o gestori dei servizi interessati alla rottura, saranno naturalmente a carico della ditta esecutrice dello scavo o titolare dell'autorizzazione alla manomissione. In ogni caso il manufatto posato in sostituzione di quello manomesso dovrà essere dello stesso tipo e materiale; andrà sempre eseguito un sottofondo di almeno cm. 10, un rinfianco e un calottamento in calcestruzzo.

e) il rinterro, da eseguirsi con il materiale sopra descritto, dovrà essere ben battuto e costipato con la giusta quantità d'acqua in strati di uno spessore massimo di cm-50. Dovrà essere completato sino al livello della sede stradale in modo da non creare avvallamenti o dossi pericolosi. Il Servizio Lavori Pubblici potrà imporre modalità particolari di controllo e riutilizzo del materiale ottenuto dallo scavo.

f) il mantenimento del livello del rinterro al piano della pavimentazione stradale, anche e soprattutto in caso di pioggia o neve, dovrà essere curato, anche a più riprese e sino all'esecuzione del ripristino provvisorio, a cura e spese dell'esecutore, che rimane sempre responsabile in caso di danni a terzi. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito nei tempi e nei modi previsti dal successivo paragrafo.

### **Art. 5 - RIPRISTINO PROVVISORIO**

1. Il ripristino provvisorio è a carico del titolare dell'autorizzazione alla manomissione. Il ripristino stesso dovrà essere eseguito nei tempi che saranno fissati di volta in volta dal Servizio Lavori Pubblici secondo i seguenti criteri:



A) Strade d'intenso traffico:

- a) attraversamenti: entro il giorno d'esecuzione dello scavo.
- b) condotti longitudinali: entro 24 ore dalla fine del lavoro.

B) Strade non d'intenso traffico:

- a) attraversamenti: entro il giorno d'esecuzione dello scavo.
- b) condotti longitudinali; entro 3 giorni dall'ultimazione dei lavori.

2. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito, nei termini di cui sopra, in un primo tempo anche con asfalto "invernale". Entro i sette giorni successivi lo stesso ripristino dovrà essere effettuato mediante uno scavo di circa cm-30 di profondità per tutta la lunghezza dell'intervento; riempimento con mista naturale di cava per uno spessore di cm. 20/25 ben rullata e costipata, regolarizzazione a mano dei bordi e quindi stesura di uno strato di cm-10 di spessore di tout-venant bitumato, anche questo ben rullato e livellato.
3. In caso di rottura, danneggiamento o parziale rimozione dei cordoli di marciapiede, questi dovranno essere accatastati nelle immediate vicinanze e in modo da non ostacolare il passaggio dei pedoni e non creare pericolo di sorta.
4. I marciapiedi danneggiati, in caso di piccoli interventi, dovranno essere ripristinati a cura del **Titolare dell'autorizzazione**, in modo da consentire il passaggio pedonale senza pericoli o disagi, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Lavori Pubblici.
5. Per lavori di grossa entità l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al **Titolare dell'autorizzazione** che ha comportato la manomissione dei marciapiedi l'esecuzione del sottofondo in calcestruzzo e la posa di eventuali cordoli rimossi.  
Successivamente, nel termine di volta in volta prescritto dal Servizio Lavori Pubblici, lo stesso **Titolare dell'autorizzazione** provvedere a completare il ripristino con asfalto colato e conglomerato bituminoso fine.
6. Sia per i lavori di scavo che per quelli di ripristino s'intendono valide tutte le norme e prescrizioni di carattere generale previste dal "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.L. n. 285 del 30.04.1992 nonché al relativo regolamento d'esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive integrazioni.
7. In particolare l'Impresa che esegue i lavori, dovrà preoccuparsi di tenere la sede stradale costantemente pulita da materiali vari quali: pietrisco, ghiaia, terra ecc. che per qualunque motivo siano presenti sulla carreggiata stradale e che, per effetto dei lavori in corso o eseguiti, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.



### Art. 6 - RIPRISTINI DEFINITIVI

1. Il ripristino definitivo, sia delle sedi stradali sia dei marciapiedi sarà eseguito a cura e spese del **Titolare dell'autorizzazione** di manomissione del suolo pubblico.
2. Eseguiti i ripristini gli Enti, le Società o i privati titolari dei permessi di scavo dovranno dare tempestiva comunicazione scritta da cui risulti l'esatta entità dei lavori e la loro ultimazione.
3. Il **Titolare dell'autorizzazione e l'Impresa esecutrice** restano responsabili sia del mantenimento a livello del ripristino sia degli eventuali danni causati a terzi imputabili ai lavori eseguiti. La responsabilità di cui sopra decade un anno dopo la data di presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori al Servizio Lavori Pubblici.
4. Dopo tale data, la sede stradale manomessa si ritiene riconsegnata all'Amministrazione Comunale che se n'assume i relativi oneri e responsabilità.
5. Il ripristino definitivo della sede stradale dovrà essere eseguito con gli stessi materiali della pavimentazione esistente, curando in modo particolare di non creare avvallamenti o dentelli con la stessa.
6. Nel caso in cui la larghezza dello scavo superi la semisede stradale dovrà essere eseguito il ripristino su tutta la larghezza della carreggiata.

### Art. 7 È ULTIMAZIONE DEI LAVORI È

Finiti i lavori dovrà essere presentata la comunicazione di ultimazione a firma del **Titolare dell'autorizzazione e dell'Impresa esecutrice** in cui sia dichiarato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità agli elaborati allegati all'autorizzazione.

### Art. 8 È ESECUZIONI D'UFFICIO È

In presenza di lavori non eseguiti a perfetta regola d'arte il Servizio Lavori Pubblici diffida il **Titolare dell'autorizzazione e dell'Impresa esecutrice** a porvi rimedio fissandone i termini.

Trascorsi inutilmente tali termini il **Servizio Lavori Pubblici** provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari attingendo dalla cauzione versata a tale scopo.

Nel caso in cui i lavori possano costituire pericolo immediato per il pubblico transito il **Servizio Lavori Pubblici** può disporre l'esecuzione d'ufficio, attingendo alla cauzione versata a tale scopo e dandone comunicazione al Titolare dell'autorizzazione.

### Art. 9 È SVINCOLO DELLA CAUZIONE-



Lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo dopo essere trascorsi sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori ed a seguito di richiesta scritta del Titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 10- CONTROLLI E SANZIONI -**

1. Il Servizio Lavori Pubblici e la Vigilanza Urbana, ognuno per le rispettive competenze assicurano il rispetto del presente regolamento.
2. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento saranno comunicate secondo le procedure di cui alla legge 689/91. Nell'ipotesi in cui il comportamento costituisca autonoma violazione di altra norma di legge o regolamento, si applicheranno le norme sul concorso.
3. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento che sono ammesse all'oblazione in misura ridotta per l'importo accanto ad ognuna indicato, sono:
  - a) per la manomissione del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione o quando la stessa sia stata rilasciata a seguito di richiesta corredata da elaborati non conformi alla realtà:  
**sanzione amministrativa di euro 500,00;**
  - b) per il mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini, dei tempi di esecuzione degli stessi nonché per l'omessa segnalazione di inizio e fine lavori, di cui al presente Regolamento:  
**sanzione amministrativa di euro 300,00**
  - c) per incuria nel mantenimento a livello dei ripristini, per materiale sparso sulla sede stradale, per carenza di segnaletica e in genere per ogni mancato rispetto degli oneri a carico del titolare del permesso di manomissione indicati nell'art. 4 del presente Regolamento da cui derivi una situazione di pericolo per la circolazione:  
**sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.**

Oltre alle sanzioni di cui sopra i titolari delle autorizzazioni alle manomissioni del suolo pubblico restano responsabili, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni causati a terzi in relazione ai lavori da loro eseguiti.

#### **Art. 11 È FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello di Busto Arsizio.

#### **Art. 12 È RINVIO A NORME**



Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato e previsto si rinvia alle norme di leggi e Regolamenti vigenti in materia, oltre che al nuovo Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000.